

120 - IdR e ministero ecclesiale

D. L'IdR può essere considerato come destinatario di un ministero ecclesiale? Mi riferisco all'ipotesi presentata in «Il ruolo del docente di religione», di T. CAPPELLI, Elledici, quando si parla della professionalità dell'IdR a p. 69 e ss.

R. Se si tiene presente quanto codificato nel nuovo codex postconciliare appare agevolmente la motivazione, che legittima l'ipotesi di considerare l'IdR destinatario di un incarico permanente da svolgere a nome della Chiesa. L'IdR è titolare anche di una attività ecclesiale, in virtù della norma concordataria. Volendo determinare la natura di tale attività, dal versante ecclesiale si tratta di un ufficio o di una funzione. La distinzione tra funzione e ufficio è sottile: l'ufficio è presentato dal Codice di Diritto Canonico come qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale (can. 145), mentre per incarico si intende una specifica funzione a fine spirituale, distinta dall'ufficio ecclesiastico.

In questo ambito è evidente l'incidenza della ecclesiologia conciliare, che è espressa nella norma giuridica: I laici, che risultano idonei, sono giuridicamente abili ad essere assunti dai sacri Pastori in quegli uffici ecclesiastici e in quegli incarichi che possono esercitare secondo le disposizioni del diritto (can. 228). Quindi, anche se di ruolo, gli IdR sono tenuti all'obbedienza verso l'autorità ecclesiastica oltre che all'osservanza delle sue disposizioni.

TULLIO CAPPELLI